Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 203

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 14 agosto 1967

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1967, n. **681.**

Autorizzazione al Servizio per i contributi agricoli unificati (S.C.A.U.), ad acquistare un complesso immobiliare.

N. 681. Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Servizio per i contributi agricoli unificati (S.C.A.U.) viene autorizzato ad acquistare, dalla Società « Melpomene » S.p.A., con sede in Milano, per il prezzo di lire 1.457.000.000 un complesso immobiliare, sito in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 96. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1967, n. **682.**

Autorizzazione all'Automobile Club di Bologna ad acquistare un immobile.

N. 682. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club di Bologna viene autorizzato ad acquistare in proprietà dalla « Società per azioni Malpighi », con sede in Bologna, per il prezzo di L. 22.000.000, due vani posti al piano terra, facenti parte del fabbricato sito in Bologna fra le vie Marconi, Belvedere, S. Gervasio e nuova strada di piano regolatore, in catasto al foglio n. 87, mappale 194/14 per are 0.42 e mappale 194/15 per are 0.43.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 99. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1967, n. **683.**

Autorizzazione all'Automobile Club di Trento ad acquistare un immobile.

N. 683. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club di Trento viene autorizzato ad acquistare in proprietà dal comune di Trento, per il prezzo di L. 12.000.000, lo appezzamento di terreno, esteso mq. 7.679, sito in Trento ed individuato nel catasto con la particella edificiale 1570/3, partita tavolare 333.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 102. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1967, n. **684.**

Autorizzazione all'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, ed all'Automobile Club di Foggia ad acquistare in comproprietà un immobile.

N. 684. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, e l'Automobile Club di Foggia vengono autorizzati ad acquistare in comproprietà dai germani Giuliana e Giovanni Cataldi, per il prezzo di L. 18.000.000, l'intero piano rialzato facente parte del fabbricato di nuova costruzione, sito in Foggia alla via Trento, angolo via Montegrappa, composto di sedici vani e servizi, in catasto alla partita 23770.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 103. — GRECO

AVVISO DI RETTIFICA

Nella tabella n. 2, annessa alla legge 29 aprile 1967, n. 230: « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967 », pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, n. 108, del 29 aprile 1967, lo stanziamento per il capitolo di spesa n. 1828, indicato in L. 3.000.000, è rettificato in L. 30.000.000.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1967.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Sangiovese di Romagna » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Sangiovese di Romagna », corredata dal parere del Comitato regionale dell'agricoltura per l'Emilia;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Sangiovese di Romagna » formulata dal Comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1966, n. 320;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citato;

Su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Sangiovese di Romagna » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tali denominazioni sono riservate ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1967.

Art. 2.

I conduttori che intendano porre in commercio il prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1967, con la denominazione di origine controllata « Sangiovese di Romagna », sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'Albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra indicato.

Art. 3.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, coloro che detengono vino « Sangiovese di Romagna » in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente Istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento.

Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Art. 4.

Al vino « Sangiovese di Romagna » che alla data di entrata in vigore del presente disciplinare si trovi già confezionato, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

— di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

— di ventiquattro mesi per il prodotto presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

— di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Per il prodotto sfuso il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1967

SARAGAT

RESTIVO — ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1967
Registro n. 14, foglio n. 225

Disciplinare di produzione del vino « Sangiovese di Romagna »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Sangiovese di Romagna » è riservata al vno che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

Il vino « Sangiovese di Romagna » deve essere ottenuto esclusivamente dalle uve del vitigno « Sangiovese » prodotte nella zona appresso descritta:

Provincia di Forlì: comuni di Bertinoro - Borghi - Castrocaro - Terra del Sole - Cattolica - Cesana - Civitella di Romagna - Coriano - Dovadola - Forlì - Forlimpoli - Galeata - Gemmano - Longiano - Meldola - Mercato Saraceno - Misano Adriatico - Modigliana - Mondaino - Monte Colombo - Montefioreconca - Monte Gridolfo - Montescudo - Montiano - Morciano di Romagna - Poggio Berni - Portico - S. Benedetto - Predappio - Riccione - Rimini - Rocca San Casciano - Roncofreddo - Saluducio - S. Arcangelo di Romagna - S. Clemente - S. Giovanni in Marignano - Santa Sofia - Savignano sul Rubicone - Sogliano al Rubicone - Sorbano - Sarsina - Tredozio - Verucchio.

Per i comuni di Cattolica, Misano, Riccione, Rimini, S. Arcangelo di Romagna, Montiano, Savignano sul Rubicone, Cesena, Forlimpopoli, Forlì, il limite a valle è così delimitato:

Comune di Cattolica, Misano e Riccione dalla strada statale n. 16 Adriatica;

Comune di Rimini, dal confine col comune di Riccione segue la strada statale n. 16 Adriatica sino all'incrocio con la strada statale n. 9 Emilia e segue questa strada fino al confine col comune di S. Arcangelo di Romagna;

Comuni di S. Arcangelo di Romagna, Montiano, Savignano sul Rubicone dalla strada statale n. 9 Emilia;

Comune di Cesena, dal confine con il comune di Savignano segue la strada statale n. 9 fino all'incrocio di questa con via Pestalozzi, segue questa e quindi via Marzolino Primo fino alla ferrovia Rimini Bologna, che segue fino all'incontro con la strada statale n. 71-*bis*, da questa prende per via comunale Redichiaro, per via Brisighella poi di nuovo percorre la strada statale n. 71-*bis*, segue quindi le vie: vicinale Cerchia, S. Egidio, via comunale Boscone, via Madonna dello Schioppo, via Calvacavia, via D'Altri sino al fiume Savio e l'ippodromo comunale,

per ricongiungersi poi alla statale n. 9 Emilia a nord della città (Km. 30,650) che percorre fino al confine con il comune di Forlimpopoli;

Comune di Forlimpopoli, dal confine con il comune di Cesena segue la strada statale n. 9 fino allo incontro con via della Madonna, che segue fino allo incontro con la ferrovia Rimini-Bologna, indi prosegue lungo la stessa sino all'incontro con via S. Leonardo. Segue questa fino a ricongiungersi alla strada statale n. 9 che percorre fino al cnfine del comune di Forlì.

Comune di Forlì, dal confine con il comune di Forlimpopoli segue la strada statale n. 9 fino all'incontro con via S. Siboni, segue quindi questa via e poi le vie: Dragoni, Paganella, T. Baldoni, Gramsci, Bertini, G. Orceoli, Somalia, Tripoli, Bengasi, Cadore, Monte S. Michele, Gorizia, Isonzo, da questa ultima segue la ferrovia Rimini-Bologna fino al casello Km. 59 poi per via Zignola si ricongiunge a nord della città alla strada statale n. 9 che percorre fino al confine col comune di Faenza.

Provincia di Ravenna: Comuni di Brisighella - Casola - Valsenio - Castelbolognese - Faenza - Riolo Terme.

Per i comuni di Faenza e Castelbolognese, il limite a valle è così delimitato:

Comune di Faenza, dal confine col comune di Forlì dove questo incontra la strada statale n. 9 segue il predetto confine fino alla ferrovia Rimini-Bologna che percorre fino ad incontrarsi con l'argine sinistro del fiume Lamone e poi, per via S. Giovanni e per le vie: Formellino, Ravegnano, Borgo S. Rocco, Granarolo, Provelta, S. Silvestro, Scolo Cerchia, Convertite, si ricongiunge a nord della città a detta ferrovia che segue fino al confine comunale di Castel Bolognese;

Comune di Castel Bolognese, dalla ferrovia Rimini-Bologna.

Provincia di Bologna: Comuni di Borgo Tossignano, Casal Fiumanese, Castel S. Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice, Imola, Ozzano dell'Emilia.

Per i comuni di Imola e Ozzano il limite a valle è così delimitato:

Per i comuni di Imola, dalla ferrovia Rimini-Bologna sino all'incrocio con la statale Selice, segue la stessa sino all'incontro con la via Provinciale Nuova che segue sino a riprendere il proprio confine comunale all'ingresso della predetta strada nel comune di C. Guelfo;

Comune di Ozzano, dalla ferrovia Rimini-Bologna.

Art. 3.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Sangiovese di Romagna » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Il sistema di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' esclusa ogni pratica di forzatura.

Non possono essere iscritti nell'Albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui sono presenti vitigni diversi dal Sangiovese.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Sangiovese di Romagna » non deve essere superiore a quintali 110 per ettaro di vigneto in coltura specializzata ed a tale limite — anche in annate eccezionalmente favorevoli, purchè la produzione non superi del 20% il limite medesimo — la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa dell'uva in vino non deve essere superiore al 65%.

Art. 4.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nello interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 2, secondo gli usi tradizonali della zona stessa. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio delle provincie di Forlì e Ravenna e dei comuni di Imola, Ozzano della provincia di Bologna.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 11.

Art. 5.

Il vino « Sangiovese di Romagna », all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

— limpidezza: brillante;
— colore: rossa rubino, talora con orli violacei;
— odore: vinoso con profumo delicato che ricorda la viola;
— sapore: asciutto, armonico, talvolta anche un po' tannico; con retrogusto gradevolmente amarognolo;
— gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 11,5;
— acidità totale: dal 5 al 7 per mille;
— estratto secco-netto: da 20 a 28 grammi per litro.

Art. 6.

Il vino « Sangiovese di Romagna » non può essere immesso al consumo prima del 1° aprile successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 7.

Il vino « Sangiovese di Romagna » sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 2 anni può portare, come specificazione aggiuntiva, la dizione « Riserva ». Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo alla annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Alla denominazione « Sangiovese di Romagna » è consentita l'aggiunta di eventuali specificazioni geografiche che facciano riferimento a determinate località ricadenti nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 2.

Sulle bottiglie od altri recipienti contenenti vino « Sangiovese di Romagna » può figurare l'indicazione della annata di produzione, purchè veritiera e documentabile.

E' vietato l'uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « extra », « superiore », « fine », « scelto », « selezionato » e simili.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o, comunque, distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Sangiovese di Romagna » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RESTIVO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

(8712)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1967.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Gutturnio dei Colli Piacentini » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Gutturnio dei Colli Piacentini », corredata dal parere del Comitato regionale dell'agricoltura dell'Emilia;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Gutturnio dei Colli Piacentini », formulata dal Comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 febbraio 1966, n. 36;

Su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Gutturnio dei Colli Piacentini » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1967.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1967, con la denominazione di origine controllata « Gutturnio dei Colli Piacentini », sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'Albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra indicato.

Art. 3.

Per il vino « Gutturnio dei Colli Piacentini » che alla data di entrata in vigore del presente disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in recipienti di capacità non superiore a 5 litri è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

— di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici e/o imbottigliatrici;

— di ventiquattro mesi per il prodotto presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

— di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Per il prodotto sfuso, il periodo di smaltimento, è di 6 mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1967

SARAGAT

RESTIVO — ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1967
Registro n. 14, *foglio n.* 228

Disciplinare di produzione del vino « Gutturnio dei Colli Piacentini »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Gutturnio dei Colli Piacentini » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Gutturnio dei Colli Piacentini » deve essere ottenuto dalle uve dei vitigni Barbera e Bonarda nella proporzione, rispettivamente, del 60 % e del 40 % circa, prodotte nella zona di produzione di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve di cui al precedente articolo è costituita dai territori delimitati come appresso sotto le lettere *A*), *B*) e *C*):

A) il territorio è delimitato da una linea che partendo dall'abitato di Castelnuovo (comune di Borgonovo) e procedendo in senso orario, segue la strada provinciale fino ad incontrare il confine comunale di Borgonovo; prosegue lungo il confine comunale di Pianello fino alla cofluenza del T. Gualdora nel T. Tidone e risalendo il T. Gualdora stesso prosegue poi lungo il confine comunale di Ziano fino a raggiungere, a quota 458, il confine provinciale Piacenza-Pavia. La linea procede verso nord identificandosi col predetto confine provinciale fino ad intersecare la strada per C. Merlino e Fornaci; segue detta strada fino ad incontrare, per poi seguire, a nord di Fornaci, la strada che procedendo verso nord conduce sul rio Gambero, a C. Loghetto e a C. Perduta e a quota 93 si innesta sulla strada per Castel San Giovanni. Segue per breve tratto quest'ultima strada fino ad incontrare il rio Cavo e ripiegando verso sud, segue il predetto rio Cavo fino alla strada Creta-Borgonovo, che segue in direzione est fino al rio Carona (quota 115). Da qui la linea percorre verso sud il rio Carona sino ad incontrare, per poi seguire, la strada che passando da C. Mastiola raggiunge, a quota 127, C. Rasa e quindi la strada provinciale per Castelnuovo che segue fino al punto di partenza della descrizione.

B) il territorio è delimitato da una linea che ha origine, a nord, al bivio di casa Stradella (quota 145) per poi seguire, verso est, la strada che passando da quota 139 raggiunge il ciglio sinistro del torrente Nure. Da qui e proseguendo verso sud, la linea si identifica col ciglio sinistro del letto del torrente Nure fino al trivio per Ponte dell'Olio-Bagnolo-Albarola (quota 210) per poi proseguire sulla strada per Bagnolo fino ad inserirsi, poco prima dell'abitato di Bagnolo, sulla carrareccia che passa per le quote 328, 314, 285, 267.

Superata quest'ultima quota, la linea che delimita il territorio, segue ad ovest il sentiero che porta al rio Finale, risale detto rio fino a quota 226 per poi, seguendo un rivolo, toccare il confine comunale Vigolzone-Rivergaro col quale la linea si identifica fino al rivo che scorre a sud di quota 143. Da qui la linea segue detto rivo (quote 147-148) fino ad intersecare la strada provinciale Piacenza-Ponte dell'Olio che segue verso sud fino ad incrociare, prima di case Brioschi, il rivo; lo segue fino a quota 149 poi segue la strada per Ca Sgorbati per ricongiungersi, verso nord, al bivio di case Stradella (quota 145), punto di partenza.

C) il territorio è delimitato da una linea che inizia al quadrivio di Castell'Arquato (quota 164) per seguire, in senso orario, la strada provinciale fino a toccare il confine comunale di Castell'Arquato che segue verso nord per breve tratto e precisamente fino a monte Pozzali (quota 386); qui piega a sud e si inserisce, costeggiando il rivo ad ovst il C. Montegiogo, lungo la strada che, scendendo per i Campi, arriva fino al bivio per Prato Ottesola, sulla strada Lugagnano-Chiavenna Rocchetta. Da questo bivio la linea che delimita il territorio, segue la strada fino a Prato Ottesola, risale quindi il torrente Ottesola fino a i Groppi per costeggiare successivamente e per breve tratto, la strada che porta alla Parrocchia di Montezago; poco prima di detta Parrocchia, la linea segue la carrareccia che scende nel torrente Chero fino ad incontrare i limiti tra i comuni di Carpaneto-Gropparello-Lugagnano (quota 252).

Da qui la linea si identifica con il confine comunale di Gropparello-Carpaneto fino a M. Oldo per entrare poi nel territorio comunale di Gropparello seguendo la carrareccia ed il rivo che sbocca nel torrente Vezzeno a nord di casa Maschi (quota 224). La linea, dopo aver seguito per breve tratto la strada, a quota 223 ripiega ad est lungo un rivo, indi imbocca il sentiero che passa per i Vizzoni e raggiunta la strada che passa per C. Cerchiali e la Corona, la percorre fino a costeggiare il torrente Vezzeno, che poi segue verso nord, fino ad incontrare il confine comunale. Da questo punto la linea percorre a ovest e a nord-est il confine comunale fino all'altezza del Casalino ove piega a destra lungo il sentiero per la Graffignana (quota 162) fino ad immettersi sulla strada per Celleri che poi segue fino al ponte sul rio Terzolo (quota 161); da qui, segue verso nord-est il rio stesso, indi il torrente Vezzeno fino all'altezza di la Boiona Grande per immettersi poi sulla strada per Piacentino che segue fino a circa 175 metri a nord del bivio per case il Poggio. Da detto punto, la linea, deviando a destra, lungo rivoli raggiunge la carrareccia che porta a Borgo Marta da dove, procedendo verso sud sulla strada, arriva a la Boiona Piccola (quota 146), per risalire a nord lungo il rivo che passa per la Vigna. A metà distanza tra queste due cascine, la linea devia a destra lungo un rivo fino a raggiungere la strada provinciale per Carpaneto

a quota 140. Da qui, procedendo ancora verso est, la linea si identifica colla strada per Campagne, indi colla carrareccia per Partitore (quota 141) fino ad incrociare la strada per case Bruciate, segue per breve tratto detta strada, prosegue lungo la strada per C. Marere, C. Sasso e C. Massana di Sopra fino al suo inserimento sulla strada che conduce a Vigolo Marchese (quota 141). Da questo punto la linea si identifica colla strada predetta e passato Vigolo Marchese e San Antonio, si innesta sulla strada provinciale Carpaneto-Castell'Arquato che segue verso sud fino al quadrivio di Castell'Arquato (quota 164), punto di partenza.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Gutturnio dei Colli Piacentini », devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati in collina su terreni alluvionali, pesanti, spesso ferrettizzati, ciottolosi e ghiaiosi.

Il sistema di impianto, le forme di allevamento e di potatura, devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' esclusa ogni pratica di forzatura ed in particolare l'incisione anulare.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Gutturnio dei Colli Piacentini » non deve essere superiore a quintali 120 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 65 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3 e comunque, tenuto conto delle situazioni produttive, non oltre l'ambito territoriale della provincia di Piacenza.

Le uve destinate alla vinificazione devono essere sottoposte a preventiva cernita in modo da assicurare al vino derivato una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 12.

In annate sfavorevoli, su riconoscimento dell'Istituto di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente territorialmente, potrà essere ammessa una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11,5.

La vinificazione deve essere eseguita a macerazione parziale.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Gutturnio dei Colli Piacentini » all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

— limpidezza: brillante;
— colore: rosso intenso;
— odore: vinoso;
— sapore: asciutto o leggermente amabile;
— gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 12;
— zucchero residuo: massimo grammi 20 per litro;
— acidità totale: da 5 a 7,5 per mille;
— estratto secco: da 22 a 28 grammi per litro;
— ceneri da 1,8 a 2,8 per mille.

Art. 7.

E' vietato usare, assieme alla denominazione « Gutturnio dei Colli Piacentini », qualsiasi sottospecificazione geografica o di vitigno, nonchè qualificazioni aggiuntive come « superiore », « extra », « fine », « riserva », « scelto », « selezionato » e simili.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Gutturnio dei Colli Piacentini », vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RESTIVO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

(8710)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1967.

Riconoscimento delle denominazioni di origine controllata dei vini « Erbaluce di Caluso », « Caluso Passito », « Caluso passito liquoroso » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento delle denominazioni di origine controllata dei vini « Erbaluce di Caluso », « Caluso passito » e « Caluso passito liquoroso », corredata dal parere del Comitato regionale dell'agricoltura del Piemonte;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini « Erbaluce di Caluso », « Caluso passito » e « Caluso passito liquoroso » formulata dal Comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1966, n. 325;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citato;

Su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Sono riconosciute le denominazioni di origine controllata « Erbaluce di Caluso », « Caluso passito » e « Caluso passito liquoroso », ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tali denominazioni sono riservate ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1967.

Art. 2.

I conduttori che intendano porre in commercio il prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1967, con le denominazioni di origine controllata « Erbaluce di Caluso » e « Caluso passito » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'Albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra indicato.

Art. 3.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare, coloro che detengono vino « Caluso passito » in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente Istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento.

Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Art. 4.

Ai vini « Erbaluce di Caluso » e « Caluso passito » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare di produzione trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

— di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

— di ventiquattro mesi per il prodotto presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

— di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Per il prodotto sfuso il periodo di cui sopra è ridotto a sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1967

SARAGAT

RESTIVO — ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1967
Registro n. 14, *foglio n.* 229

Disciplinare di produzione dei vini « Erbaluce di Caluso » « Caluso passito » e « Caluso passito liquoroso »

Art. 1.

Le denominazioni di origine controllata « Erbaluce di Caluso », « Caluso Passito » e « Caluso passito liquoroso » sono riservate ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini « Erbaluce di Caluso », « Caluso passito » e « Caluso passito liquoroso » devono essere ottenuti dalle uve del vitigno « Erbaluce » prodotte nel territorio dei seguenti comuni:

Provincia di Torino: Caluso Agliè Azeglio Bairo Barone Bollengo Borgomasino Burolo Candia C.se Caravino Cossano C.se Cuceglio Ivrea Maglione Mazzè Marcenasco Montalenghe Orio C.se Romano C.se Palazzo C.se Parella Perosa Pieverone Scarmagno Settimo Rottaro S. Giorgio C.se S. Martino C.se Strambino Vestigné Vialfré Villareggia Vische.

Provincia di Vercelli: Moncrivello Roppolo Viverone Zimone.

Art. 3.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini « Erbaluce di Caluso », « Caluso passito » e « Caluso passito liquoroso », devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche.

Sono, pertanto, da considerare idonei — ai fini dell'iscrizione nell'Albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 — unicamente i vigneti ubicati in terreni di buona esposizione, di origine morenica.

Qualora in un vigneto siano coltivate viti di vitigni diversi, va iscritta, nel predetto Albo, soltanto la porzione di superficie vitata effettivamente coltivata con viti del vitigno « Erbaluce ».

Il sistema di impianto, le forme di allevamento e di potatura, devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' esclusa ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Erbaluce di Caluso » non deve essere superiore a quintali 120 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per l'« Erbaluce di Caluso » e al 35% per il « Caluso passito » (resa riferita all'uva fresca).

Art. 4.

Le operazioni di vinificazione e di conservazione nonchè di invecchiamento dei vini « Caluso passito » e « Caluso passito liquoroso » devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 2.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di consentire che le operazioni di vinificazione e di invecchiamento siano effettuate in stabilimenti situati nei Comuni limitrofi o vicini alla zona di produzione, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate effettuino — da almeno dieci anni prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 — le operazioni predette, con i metodi tradizionali in uso nella zona di produzione di cui al precedente art. 2

Le uve destinate alla vinificazione o all'appassimento devono assicurare una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 10,5.

Per la produzione del vino « Caluso passito » è consentito la mescolanza con una « Bonarda locale » in quantità non superiore al 5%.

Nella vinificazione del « Caluso passito » devono essere osservate le seguenti condizioni:

a) l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale;

b) l'appassimento delle uve da destinare alla vinificazione — nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni — deve essere protratto fino ad avere un contenuto zuccherino non inferiore al 30% (gr di zucchero in 100 ml di mosto).

Art. 5.

Il vino « Caluso passito » può essere immesso al consumo solo dopo 5 anni di invecchiamento, compreso l'anno della vendemmia.

Nel primo anno di applicazione del presente disciplinare, il predetto periodo di invecchiamento è ridotto a due anni.

Nella fase dell'invecchiamento è ammesso il taglio con vini di diverse annate, in tal caso, l'indicazione o dichiarazione della età del vino risultante dal taglio, deve essere riferita all'annata di produzione del vino più giovane.

Art. 6.

Il vino « Erbaluce di Caluso », all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
— limpidezza: brillante;
— colore: giallo paglierino;
— odore: vinoso, fine, caratteristico;
— sapore: secco, fresco, caratteristico;
— gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 11;
— acidità totale: 7-8 per mille;
— estratto secco netto: 19-24 per mille.

Il vino « Caluso passito », all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
— limpidezza: brillante;
— colore: dal giallo oro all'ambrato scuro;
— odore: profumo delicato, caratteristico;
— sapore: dolce, armonico, pieno e vellutato;
— gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 13,5;
— zuccheri residui naturali: non inferiori all'8%;
— estratto secco netto: 28-45 per mille;
— acidità totale: 7-10 per mille.

Art. 7.

Il vino « Caluso passito liquoroso » deve essere ottenuto partendo da uve, mosti o vini idonei alla preparazione del « Caluso passito ».

Il vino « Caluso passito liquoroso » non può essere immesso al consumo se non dopo un periodo di invecchiamento di almeno cinque anni dalla data in cui il prodotto risulta finito.

Art. 8.

Le bottiglie in cui viene confezionato il vino « Erbaluce di Caluso », in vista della vendita, debbono essere di forma renana o bordolese, di colore verde chiaro, di capacità corrispondente ai tipi contraddistinti con le sigle F - FL - I - L di cui allo art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

Le bottiglie in cui viene confezionato il vino « Caluso passito », liquoroso o non, in vista della vendita, devono essere di capacità corrispondente ai tipi contraddistinti con le sigle F - FL - G - H - S, di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

Art. 9.

Alle denominazioni di origine controllata « Erbaluce di Caluso », « Caluso passito » e « Caluso passito liquoroso » è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi: « Superiore », « Extra », « Fine », « Scelto », « Selezionato » e simili.

Sulle bottiglie può figurare l'indicazione dell'annata di produzione purchè veritiera e documentabile.

Art. 10.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con le denominazioni di origine controllata « Erbaluce di Caluso », « Caluso passito » e « Caluso passito liquoroso » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dello art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RESTIVO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

(8711)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1967.
Determinazione delle caratteristiche tecniche dei valori postali ordinari.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 12 agosto 1965, con il quale è stata autorizzata l'emissione, fra l'altro, delle seguenti carte valori postali: cartoline postali per l'interno, semplici da L. 30 e con risposta pagata da L. 30 + 30; cartoline postali per l'estero, semplici da L. 55 e con risposta pagata da L. 55 + 55; biglietti postali da L. 40 + 5; marche per il recapito autorizzato della corrispondenza da L. 30; marche per il trasporto dei pacchi in concessione da L. 70, 180 e 240; segnatasse ordinari da L. 40; francobolli per posta pneumatica da L. 20; francobolli espresso da L. 150; francobolli per pacchi postali da L. 700 e 800; francobolli ordinari da L. 130;

Decreta:

Art. 1.

La cartolina postale per l'interno da L. 30 è stampata dall'Officina carte valori dell'Istituto Poligrafico dello Stato in rotocalco, su cartoncino bianco avorio e nel formato di cm. 14,8 × 10,5. Grammatura: 200 grammi il metro quadrato.

Il recto della cartolina presenta alla sommità del formato, a sinistra, la dizione in carattere bastone tondo « CARTOLINA POSTALE » e sotto in carattere bastoncino tondo molto piccolo, la leggenda « NOME E INDIRIZZO DEL MITTENTE » in due righe, completata da due righe punteggiate. In alto a destra l'impressione del francobollo di Posta ordinaria da L. 30 (serie Siracusana); sulla metà di destra una fincatura costituita da una linea punteggiata verticale, da tre linee punteggiate orizzontali (due uguali fra loro e la prima più corta) e in basso a destra altre due righe, una a tratto intero e, sotto, una di uguale lunghezza ma punteggiata.

Scritte, fincatura e francobollo sono stampati in color terra di siena.

Il verso della cartolina è bianco.

Art. 2.

La cartolina postale per l'interno con risposta pagata, da L. 30 + 30, è stampata dall'Officina carte valori dell'Istituto Poligrafico dello Stato in rotocalco su cartoncino bianco avorio nel formato, chiuso, di cm. 14,8 × 10,5 e, aperto, di cm. 14,8 × 21. Grammatura: 200 grammi il metro quadrato.

La prima parte della cartolina presenta alla sommità la dizione in carattere bastoncino tondo « CARTOLINA POSTALE CON RISPOSTA PAGATA » e sotto di questa, a sinistra, in carattere bastoncino tondo molto piccolo, su due righe, la leggenda « NOME E INDIRIZZO DEL MITTENTE » seguita da due linee punteggiate. In alto a destra, l'impressione del francobollo di Posta ordinaria da L. 30 (serie Siracusana). Sulla metà di destra una fincatura costituita da una linea punteggiata verticale, da due punteggiate uguali fra loro, poste orizzontalmente e altre due, più corte delle precedenti, sfalsate a destra, una a tratto intero e l'altra, sotto, punteggiata.

La seconda parte, piegata dietro la prima, è nel tipo e disposizione dei caratteri, della fincatura e del francobollo, del tutto uguale alla prima, variando soltanto nella dicitura di testa che è la seguente « CARTOLINA POSTALE » un fregio tipografico e « RISPOSTA ».

Scritte, fincatura e francobollo di ambedue le parti sono stampati in color terra di siena.

Il verso di tutte e due le parti è bianco.

Art. 3.

La cartolina postale per l'estero da L. 55 è stampata dall'Officina carte valori dell'Istituto Poligrafico dello Stato in rotocalco, su cartoncino bianco avorio e nel formato di cm. 14,8 × 10,5. Grammatura: 200 grammi il metro quadrato.

Il recto presenta alla sommità la dizione, in carattere bastoncino tondo sottile, « CARTOLINA POSTALE - CARTE POSTALE ». Sotto questa, a sinistra, la leggenda, con lo stesso carattere ma molto più piccolo e su due righe,

« NOME E INDIRIZZO DEL MITTENTE » seguita da due linee punteggiate. In alto a destra l'impressione del francobollo di Posta ordinaria da L. 55 (serie Siracusana). Nella metà di destra una fincatura costituita da una linea punteggiata verticale, da due linee punteggiate di uguale lunghezza, in senso orizzontale e da altre due linee, sfalsate a destra, più corte delle precedenti, una a tratto intero e l'altra, sotto, punteggiata.

Scritte, fincatura e francobollo sono stampati in color rosso violaceo.

Il verso della cartolina è bianco.

Art. 4.

La cartolina postale per l'estero con risposta pagata da L. 55 + 55 è stampata dall'Officina carte valori dello Istituto Poligrafico dello Stato in rotocalco, su cartoncino bianco avorio, nel formato, chiuso, di cm. 14,8 × 10,5 e, aperto, di cm. 14,8 × 21. Grammatura: 200 grammi il metro quadrato.

La prima parte della cartolina presenta, alla sommità, la dizione, in carattere bastoncino tondo, « CARTOLINA POSTALE CON RISPOSTA PAGATA » e sotto, con lo stesso tipo di carattere, ma più piccolo, in lingua francese, « CARTE POSTALE AVEC REPONSE PAYEE ». Allineata alla prima riga, a destra, l'impressione del francobollo di Posta ordinaria da L. 55 (serie Siracusana). Sfalsata a sinistra, in alto, con carattere bastoncino tondo, ma molto piccolo, la leggenda, su due righe, « NOME E INDIRIZZO DEL MITTENTE » seguita da due linee punteggiate. Nella metà di destra una fincatura, costituita da una linea punteggiata verticale, due linee punteggiate, uguali fra loro, poste orizzontalmente e da altre due più corte, sfalsate a destra, in basso, una a tratto pieno e l'altra, sotto, punteggiata.

La seconda parte, piegata dietro la prima, è nel tipo e disposizione dei caratteri, delle fincature e del francobollo, del tutto simile alla prima, variando soltanto nella disposizione delle due righe di testa, di cui la prima è, nella versione francese, « CARTE POSTALE », un fregio tipografico e « RESPONSE » e la seconda, tra parentesi, « CARTOLINA POSTALE », stesso fregio e « RISPOSTA » in lingua italiana.

Scritte, fincatura e francobollo di ambedue le parti sono stampati in color rosso violaceo.

Il verso di tutte e due le parti è bianco.

Art. 5.

Il biglietto postale da L. 40 + 5 è stampato dall'Officina carte valori dell'Istituto Poligrafico dello Stato in rotocalco, su carta grigio perla extra forte e nel formato, a biglietto disteso, di cm. 28,5 × 18,5. Grammatura: 75 grammi il metro quadrato.

Il recto del biglietto si presenta diviso in tre sezioni: una centrale, che consiste in un fondo composto col nome « ITALIA » e una stella a cinque punte, in chiaro, ripetuta su tutta la superficie del biglietto, in senso orizzontale; due laterali, a fasce uguali, sovrastampate sul fondo che traluce attraverso queste; la dizione « BIGLIETTO POSTALE » in alto a sinistra, in carattere bastone; il francobollo di Posta ordinaria da L. 40 (serie Siracusana) impresso con l'intero formato carta; le quattro linee punteggiate, due uguali e due più brevi, delle quali, quella inferiore, racchiusa tra parentesi: la dizione « PREZZO LIRE 45 » in carattere bastone molto piccolo, e nella parte inferiore del biglietto, a sinistra.

In senso opposto alle altre leggende la dizione « NOME E INDIRIZZO DEL MITTENTE », in due righe, in carattere bastone tondo piccolo, seguita da righe punteggiate.

Il verso del biglietto è bianco.

Colori: fondo delle parti centrali: grigio - verde chiaro;

Colori: fasce laterali: francobollo, leggende e linee punteggiate: rosso violaceo.

Art. 6.

La marca per il recapito autorizzato della corrispondenza, da L. 30, è stampata dall'Officina carte valori dell'Istituto Poligrafico dello Stato in rotocalco, su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro a tappeto di stelle. Formato carta: mm. 24 × 20. Formato stampa: mm. 21 × 17. Dentellatura: 14. Quartino: 100 esemplari. Colore: verde.

Vignetta: la vignetta poggia sul lato lungo del formato e si staglia sul bianco-carta dello spazio riservato alla perforazione con un filetto scuro. Al centro della marca, leggermente sfalsato in alto, un motivo floreale circolare forma una cornicetta che racchiude un profilo - su fondo molto scuro, - di testa muliebre, cinta di corona turrita, a simbolo dell'Italia. Un leggero nastro intreccia e racchiude alla base la cornice, formando un cartiglio. La leggenda « POSTE ITALIANE », in carattere bastoncino tondo - posto in altro e formante una leggera centina curva, - e quella di « RECAPITO AUTORIZZATO », in carattere bastoncino allungato - occupante l'intera lunghezza della base - spiccano per bianco sul fondo a mezza tinta. Il valore è posto al centro del formato, sui due lati della cornice floreale, con l'esponente « LIRE » a sinistra, ed il valore in cifra araba a destra, ambedue in bianco.

Art. 7.

Le marche per trasporto pacchi in concessione da L. 70, 180 e 240 sono stampate dall'Officina carte valori dell'Istituto Poligrafico dello Stato in rotocalco, su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro a tappeto di stelle. Formato carta: mm. 48 × 15. Formato stampa: mm. 45 × 12. Dentellatura: 13. Quartini di 60 esemplari. Colori: L. 70, verde; L. 180, rosso; L. 240, grigio bluastro.

Vignetta: dette marche sono composte di due parti staccabili per mezzo di una perforatura e graficamente unite tra loro da una linguetta grisettata, a mezza tinta.

Ogni parte, divisa geometricamente in quattro parti, di grandezza e tonalità diverse, poggia sul lato lungo del formato e si staglia sul bianco-carta dello spazio riservato alla perforazione, con un filetto scuro.

Nella prima parte, in una formella che si estende in alto, per tutta la lunghezza del formato e per un quarto dell'altezza, si stacca, per scuro sul fondo molto chiaro, la leggenda, su due righe e in carattere americano tondo pieno, « TRASPORTO PACCHI IN CONCESSIONE ». Sotto questa un riquadro largo circa un quarto della lunghezza e toccante la base, sul quale, su di un fondo a mezza tinta chiara, spicca per bianco lo stemma della Repubblica graficamente disegnato. In basso, per la rimanente lun-

ghezza e per un'altezza di circa un sesto, una basetta a mezza tinta scura racchiude la scritta, in carattere bastoncino scuro, « SULLA MATRICE ». Nello spazio centrale, su di un fondino ondulato a tipo mille nomi, ripetente la leggenda « DIRITTO POSTALE », sono stampati il valore-espresso con « L. » - e la cifra in arabo, in carattere bianco chiaroscurato, filettato di scuro con ombra a destra.

La seconda parte è simile alla prima nella formella di testa che, con uguali caratteristiche, ripete la leggenda « TRASPORTO PACCHI IN CONCESSIONE ». Il riquadro che racchiude lo stemma della Repubblica è in tutto uguale a quello della prima parte, soltanto che si trova alla estremità opposta dell'altro. Ne consegue che lo spazio centrale, riservato al valore, è spostato a sinistra - anzichè a destra, come nella prima parte, - ma sempre compreso nelle formelle di testa e di base e con le stesse caratteristiche riguardo al fondino ed al valore. La basetta contenente la leggenda « SULLA FIGLIA » è uguale a quella che, nella prima parte, porta la leggenda « SULLA MATRICE » e, partendo dal lato sinistro della marca, raggiunge il riguadro occupato dallo stemma della Repubblica.

Art. 8.

Il segnatasse da L. 40 è stampato dall'Officina carte valori dell'Istituto Poligrafico dello Stato in rotocalco, su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro a tappeto di stelle. Formato carta: mm. 24 × 20. Formato stampa: 21 × 17. Dentellatura: 14. Quartino: 100 esemplari. Colore: bruno leggermente violaceo.

Vignetta: la vignetta, che poggia sul lato lungo del formato e si staglia con un filetto scuro sul bianco-carta dello spazio riservato alla perforazione, consta di una testata ov'è la dizione « POSTE ITALIANE » in carattere bastone stampato in chiaro; di una cornice a calici floreali, alternati dentro le anse di un tralcio a onde uguali che, formati gli angoli di base, s'interrompe con un riccio alla giustezza della parola « SEGNATASSE », stampata in chiaro con carattere bastone chiaroscurato; di una formella centrale a motivi ugualmente floreali, occupata al centro, coi vertici agli assi ortogonali, da un altro pannello a forma di rombo che ricorda un ricamo, nel quale sono impressi il valore « 40 » e la parola « LIRE ».

Art. 9.

Il francobollo per posta pneumatica da L. 20 è stampato dall'Officina carte valori dell'Istituto Poligrafico dello Stato in rotocalco, su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro a tappeto di stelle. Formato carta: mm. 24 × 40. Formato stampa: mm. 21 × 37. Dentellatura: 14. Quartino: 50 esemplari. Colore: blu.

Vignetta: la vignetta poggia sul lato corto del formato: è monocolore e si staglia sul bianco-carta dello spazio riservato alla perforazione con un filetto scuro che alla base e alla testa del francobollo assume una consistenza notevole. Al centro del francobollo il profilo di una testa di donna con elmo è racchiuso da un leggero filo circolare bianco tra due sottili linee scure, quasi a formare un medaglione. Gli angoli di un quadrato, delineati da una sottile cornice lineare bianca, spuntano da sotto il medaglione, con i vertici sistemati nel senso degli assi diagonali del medaglione e racchiudono un motivo ornamentale, formato da una foglia spiegata, che si staglia a mezza tinta dal fondo scuro. Nello spazio in alto, la scritta « POSTE ITALIANE », in carattere bastone allungato scuro, forma un arco di cerchio, richiamandosi alla linea circolare del medaglione. Nello spazio in basso, al centro, su due righe, la leggenda « POSTA PNEUMATICA » si stacca, bianca sul fondo, in carattere bastone. Ai suoi lati due blocchetti uguali con il valore del francobollo in carattere chiaroscurato, scuro, con una grossa cifra sopra la parola « LIRE » stampata in piccolo carattere bastoncino.

Art. 10.

Il francobollo per espresso da L. 150 è stampato dall'Officina carte valori dell'Istituto Poligrafico dello Stato in rotocalco, su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro a tappeto di stelle. Formato carta: mm. 40 × 24. Formato stampa: mm. 37 × 21. Dentellatura: 14. Quartino: 50 esemplari. Colore: verde scuro.

Vignetta: la vignetta poggia sul lato lungo del formato, ed il fondo, che si stacca dal bianco-carta dello spazio riservato alla perforazione, può considerarsi diviso in due parti. In quella di sinistra, da un riguadro a tinta piena emerge, trattata a mezza tinta, la coppia dei cavalli alati etruschi; nella destra lo spazio rimanente è occupato, per tutta la sua estensione, dalle leggende che, susseguendosi dall'alto in basso su cinque righe, in carattere bastone tondo scuro, sono « POSTE ITALIANE », « LIRE », il valore in cifre e, per ultima, la scritta « ESPRESSO ».

Art. 11.

I francobolli per pacchi da L. 700 e L. 800 sono stampati dall'Officina carte valori dell'Istituto Poligrafico dello Stato in rotocalco, su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro a tappeto di stelle. Formato carta: mm. 48 × 15. Formato stampa: mm. 45 × 12. Dentellatura: 13. Quartino: 60 esemplari. Colori: L. 700, blu; L. 800, rosso mattone chiaro.

Vignetta: questo francobollo è composto da due parti staccabili per mezzo di una perforatura e graficamente unite fra loro da una linguetta grisettata, a mezza tinta. Ogni parte, divisa geometricamente in 5 compartimenti di diversa grandezza e tonalità, poggia sul lato lungo del formato e si staglia sul bianco-carta dello spazio riservato alla perforazione con un filetto scuro. Nella prima parte a sinistra del francobollo un riquadro lungo circa i tre quarti dell'altezza e largo circa un terzo è occupato dal valore, espresso con la parola « LIRE » in piccolo carattere romano scuro con sotto la cifra araba, bianca e filettata di scuro. In alto, per i restanti due terzi della lunghezza e per un'altezza di circa un sesto si stende un pannellino, contenente la leggenda « PACCHI » in carattere romano tondo bianco, filettato scuro, su di un fondo leggermente più tinto del pannello contenente il valore. In basso e per tutta la lunghezza del francobollo, per un sesto circa della sua altezza, una basetta con fondo uguale al precedente, con la scritta « SUL BOLLETTINO » in carattere tondo scuro bastone. A destra, tra i due pannelli allungati e largo circa un quinto della lunghezza del francobollo, un riquadro con fondo della stessa forma di quello che contiene il valore, che presenta, su due righe, in carattere romano scuro, la scritta « 1ª PARTE », con la cifra araba in alto e sotto la parola « PARTE ». Lo spazio centrale è occupato dal simbolo delle Poste, la classica

tromba, che in chiaro si stacca dal fondo molto scuro, con bocchino e campana volti in alto e un nastro avvolto nella sua parte centrale, con le estremità svolazzanti.

La seconda parte è divisa come la prima ma con gli spazi contrapposti; pertanto a sinistra, tra le due basette di testa e di base, si trova un riquadro che contiene la leggenda « 2ª PARTE », uguale nel colore, grandezza, tipo e disposizione dei caratteri a quello contenente la leggenda « 1ª PARTE ». Il pannello di testa, contenente la parola « POSTALI » è di caratteristiche uguali all'altro, contenente la parola « PACCHI ».

Il pannello di base differisce da quello della prima parte soltanto per la leggenda che qui è « SULLA RICEVUTA ». A destra, tra i due pannelli allungati, il riquadro, uguale a quello che nella prima parte contiene il valore, racchiude una stella a cinque punte da cui si diffonde una raggiera che va a toccare i quattro lati del riquadro. La stella, disegnata da un sottile tratto scuro, e la raggiera sono più chiare del fondo. Lo spazio centrale, sempre uguale al primo, qui è occupato dal valore, in due righe. Nella superiore la parola « LIRE » e in quella inferiore la cifra araba.

Art. 12.

Il francobollo da L. 130, complementare della serie ordinaria « Italia Turrita », è stampato dall'Officina carte valori dell'Istituto Poligrafico dello Stato in rotocalco, su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro a tappeto di stelle. Formato carta: mm. 20 × 24. Formato stampa: mm. 17 × 21. Dentellatura: 14. Quartino: 100 esemplari. Colori: rosso e ardesia.

Vignetta: la vignetta poggia sul lato corto del formato ed il fondo si staglia sul bianco-carta dello spazio riservato alla perforazione. La testa muliebre, cinta di corona turrita, che simboleggia l'Italia, trae la sua ispirazione, formale ed estetica, dalle monete siracusane del terzo periodo. Sorge in basso rilievo, quasi fosse un conio, da un disco irregolare, il quale arieggia, appunto, il corpo di una moneta antica appartenente al tempo citato. E' in colore rosso, occupa i due terzi almeno dell'intera superficie del francobollo ed è sostenuta idealmente da un nastrino leggermente velato di rosso e mosso a cartiglio, nel quale è stampata, sempre in rosso, la dizione « POSTE » in minuto carattere bastoncino. La leggenda « REPUBBLICA ITALIANA » è impressa con carattere bastoncino, in rosso, dentro una formella più chiara del fondo; la dizione « LIRE » ed il valore, ugualmente in rosso, sono posti in alto, rispettivamente nell'angolo di sinistra e in quello di destra del francobollo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 marzo 1967

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPAGNOLLI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1967
Registro n. 29 Ufficio risc. poste e telecom., foglio n. 370

(8294)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1967.

Valore ufficiale per il legno di qualsiasi essenza, destinato alla produzione di paste di legno per la fabbricazione di fibre tessili, ai fini dell'applicazione, da parte delle dogane, dell'imposta generale sull'entrata.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 18, ultimo comma, del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, concernente la facoltà di stabilire, in via ufficiale, il valore di determinate merci provenienti dall'estero, ai fini dell'applicazione, da parte delle dogane, dell'imposta generale sull'entrata;

Riconosciuta l'opportunità di stabilire per il legno di qualsiasi essenza, destinato alla produzione di paste di legno per la fabbricazione di fibre tessili, delle voci numeri ex 44.01 ed ex 44.03-B-II, della vigente tariffa dei dazi doganali di importazione, diverso da quello resinoso da opera, il relativo valore ufficiale, ai sensi del predetto articolo;

Determina:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione, da parte delle dogane, della imposta generale sull'entrata, il valore all'importazione del legno di qualsiasi essenza, destinato alla produzione di paste di legno per la fabbricazione di fibre tessili, delle voci numeri ex 44.01 ed ex 44.03-B-II, della vigente tariffa dei dazi doganali di importazione, diverso da quello resinoso da opera, è stabilito nella misura di L. 6.800 per metro cubo.

Il valore di cui al precedente comma deve essere maggiorato ai sensi dell'art. 18, ultimo comma, del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Per l'applicazione del presente decreto, la conversione in metri cubi dei quantitativi di legno espressi in metri steri, sarà operata in base al coefficiente di 0,75.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 luglio 1967

Il Ministro: PRETI

(8742)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1967.

Prezzo di acquisto dei limoni per la campagna 1967-1968 per interventi nel mercato in caso di crisi grave.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il Regolamento n. 158/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, relativo all'applicazione delle norme di qualità degli ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità economica europea;

Visto il Regolamento n. 159/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, contenente disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il decreto-legge n. 80 del 17 marzo 1967, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267;

Visto il decreto-legge n. 81 del 17 marzo 1967, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 268;

Visto il Regolamento n. 126/67, adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea in data 13 giugno 1967, che fissa i prezzi di base e di acquisto per i limoni per la campagna 1967-68;

Visti i Regolamenti n. 152/67 e n. 153/67 della Commissione della Comunità economica, che stabiliscono, rispettivamente, i coefficienti di adattamento da applicare al prezzo di acquisto previsto per i limoni dal citato Regolamento n. 126/67 e l'elenco dei mercati rappresentativi per i limoni;

Sentito il Comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli;

Decreta:

Art. 1.

Per la corrente campagna di commercializzazione dei limoni il prezzo di acquisto del prodotto che sarà oggetto di intervento in caso di crisi grave, è stabilito nella misura del 70% dei seguenti prezzi di base mensili indicati nel Regolamento del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea n. 126/67 del 13 giugno 1967, con riferimento alle caratteristiche previste nel Regolamento stesso:

	Unità di conto
Giugno	13,4
Luglio	14,5
Agosto	16
Settembre-ottobre	15,7
Novembre	11,9
Dicembre	11,1
Gennaio-febbraio-marzo-aprile-maggio	10,6

Art. 2.

Al prezzo di acquisto si applicano i coefficienti di adattamento previsti nel Regolamento n. 152/67 della Commissione della Comunità economica europea del 23 giugno 1967, per i casi in cui il prodotto offerto all'organismo di intervento abbia caratteristiche diverse, per tipo, per categorie di qualità e per calibro, da quelle del prodotto pilota cui si riferiscono i prezzi indicati nel precedente articolo.

Roma, addì 8 agosto 1967

Il Ministro: RESTIVO

(8729)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1967.

Prezzo di acquisto delle pesche per la campagna 1967 per interventi nel mercato in casi di crisi grave.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il Regolamento n. 158/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, relativo all'applicazione delle norme di qualità degli ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità economica europea;

Visto il Regolamento n. 159/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, contenente disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il decreto-legge n. 80 del 17 marzo 1967, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267;

Visto il decreto-legge n. 81 del 17 marzo 1967, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 268;

Visto il Regolamento n. 125/67, adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, che fissa i prezzi di base e di acquisto per le pesche per la campagna 1967;

Visti i Regolamenti n. 154/67 e 155/67 adottati dalla Commissione della Comunità economica europea in data 23 giugno 1967, che stabiliscono, rispettivamente, i coefficienti di adattamento da applicare al prezzo di acquisto fissato per le pesche dal citato Regolamento n. 125/67 e l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione per le pesche;

Sentito il Comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli;

Decreta:

Art. 1.

Per la corrente campagna di commercializzazione delle pesche il prezzo di acquisto del prodotto che sarà oggetto di intervento in caso di crisi grave, è stabilito nella misura del 60% dei seguenti prezzi di base mensili indicati nel Regolamento del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea n. 125/67 del 13 giugno 1967, con riferimento alle caratteristiche previste nel Regolamento stesso:

	Unità di conto
Giugno	17,3
Luglio	16,9
Agosto	15
Settembre	16,5

Art. 2.

Al prezzo di acquisto si applicano i coefficienti di adattamento previsti nel Regolamento n. 154/67 della Commissione della Comunità economica europea del 23 giugno 1967, per i casi in cui il prodotto offerto all'organismo di intervento abbia caratteristiche diverse, per tipo, per categorie di qualità e per calibro, da quelle del prodotto pilota cui si riferiscono i prezzi indicati nel precedente articolo.

Roma, addì 8 agosto 1967

Il Ministro: RESTIVO

(8730)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1967.

Prezzo di acquisto delle pere per la campagna 1967-1968 per interventi nel mercato in caso di crisi grave.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il Regolamento n. 158/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità

economica europea, relativo all'applicazione delle norme di qualità degli ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità economica europea;

Visto il Regolamento n. 159/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, contenente disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il decreto-legge n. 80 del 17 marzo 1967, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267;

Visto il decreto-legge. n. 81 del 17 marzo 1967, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 268;

Visto il Regolamento n. 209/67 adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea in data 27 giugno 1967, che fissa i prezzi di base e di acquisto per le pere per la campagna 1967-68;

Visti i Regolamenti nn. 290/67 e 291/67 adottati in data 12 luglio 1967 dalla Commissione della Comunità economica europea, che stabiliscono rispettivamente i coefficienti di adattamento da applicare al prezzo di acquisto previsto per le pere dal citato Regolamento n. 209/67 e l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione per le pere;

Sentito il Comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli;

Decreta:

Art. 1.

Per la corrente campagna di commercializzazione delle pere il prezzo di acquisto del prodotto che sarà oggetto di intervento in caso di crisi grave, è stabilito nella misura del 55% dei seguenti prezzi di base mensili indicati nel Regolamento del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea n. 209/67 del 27 giugno 1967, con riferimento alle caratteristiche previste nel Regolamento stesso:

	Unità di conto
Luglio	16,7
Agosto	12,9
Settembre	12
Ottobre	12
Novembre	12,7
Dicembre	14,6
Gennaio	14,2
Febbraio	14,5
Marzo	14,2

Art. 2.

Al prezzo di acquisto si applicano i coefficienti di adattamento previsti dal Regolamento della Commissione della Comunità economica europea n. 290/67 del 12 luglio 1967 per i casi in cui il prodotto offerto all'organismo di intervento, per tipo, per categoria di qualità e per calibro, abbia caratteristiche diverse da quelle del prodotto pilota cui si riferiscono i prezzi di base indicati nel precedente articolo.

Roma, addì 8 agosto 1967

Il Ministro: RESTIVO

(8731)

ORDINANZA MINISTERIALE 10 agosto 1967.

Divieto di importazione dei suidi vivi, delle relative carni, prodotti ed avanzi dalla Repubblica francese ai fini della profilassi della peste suina africana.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701, recante norme sanitarie sugli scambi di animali e di carni tra l'Italia e gli altri Stati membri della C.E.E.;

Vista l'ordinanza ministeriale 12 giugno 1967, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 15 dello stesso mese, con la quale sono stati vietati l'importazione ed il transito dall'intero territorio della Repubblica francese di suidi vivi e delle relative carni a seguito della insorgenza della peste suina africana nel predetto Paese;

Considerato che il primo focolaio di peste suina africana insorto nel dipartimento dei Bassi Pirenei è stato prontamente eliminato con l'abbattimento di tutti i suini infetti o sospetti e che non si sono verificati altri casi;

Tenuto conto che le competenti autorità francesi hanno fornito adeguate garanzie atte ad evitare la propagazione in Italia della peste suina africana con l'introduzione dei suidi vivi e delle relative carni assicurando, tra l'altro, che i medesimi vengono esportati esclusivamente dai dipartimenti del Centro Nord della Francia indenni dalla predetta infezione;

Ritenuto necessario adottare misure cautelative per la salvaguardia del patrimonio suinicolo nazionale;

Ordina:

L'ordinanza ministeriale 12 giugno 1967, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 15 dello stesso mese, è abrogata e sostituita dalla seguente:

Art. 1.

E' vietata l'importazione in Italia dai dipartimenti dei Basses-Pyrénées, Landes, Gers e Hautes-Pyrénées della Repubblica Francese:

a) dei suidi vivi e delle relative carni escluse quelle sterilizzate in scatola ed i grassi fusi. Detto divieto è esteso ai quantitativi di carni inferiori a 5 chilogrammi e diretti a qualsiasi titolo nel territorio nazionale;

b) dei prodotti ed avanzi della specie predetta che non siano nelle condizioni stabilite nell'ultimo comma dell'art. 56 del vigente regolamento di polizia veterinaria;

c) del fieno e della paglia e degli altri materiali possibili veicoli di contagio.

Art. 2.

La presente ordinanza che ha immediata applicazione, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(8772)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Noli massimi per emigranti

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EMIGRAZIONE E AFFARI SOCIALI

Visto l'art. 31 del testo unico dei provvedimenti sulla emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, numero 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche;

Raccolte le proposte dei vettori di emigranti;

Esaminati i pareri delle competenti autorità;

Sentito il parere della Commissione Consultiva per l'emigrazione;

Determina:

1. — Per il periodo 1° settembre-31 dicembre 1967 i noli massimi di terza classe, con sistemazioni in cameroni o cabine con più di sei posti, da praticarsi per il trasporto transoceanico degli emigranti in partenza da porti italiani con navi di qualsiasi bandiera, aventi età non superiore ai 25 anni e con velocità reale non inferiore a 14 miglia, sono fissati come segue:

SUD AMERICA:	
Brasile	Lit. 157.000
Plata	» 169.000
CENTRO AMERICA - SUD PACIFICO:	
La Guayra	Lit. 154.000
Barranquilla-Cristobal	» 168.000
Buenaventura-Punà-Guayaquil	» 208.000
Callao-Habana - Acapulco	Lit. 226.000
Valparaiso ed altri scali del Cile	» 256.000
SUD AFRICA (via Canale di Suez):	
Mombasa-Zanzibar	Lit. 142.000
Beira	» 149.000
Durban	» 154.000
Capetown	» 159.000
SUD AFRICA (via Gibilterra, fino a quando non sarà riaperto al traffico marittimo il Canale di Suez):	
Capetown	Lit. 155.000
Durban	» 156.000
Beira	» 162.000
AUSTRALIA (via Canale di Suez).	
Fremantle	Lit. 275.000
Melbourne-Adelaide	» 282.000
Sydney	» 289.000
Brisbane	» 296.000
Cairns	» 306.000
AUSTRALIA (via Gibilterra, fino a quando non sarà riaperto al traffico marittimo il Canale di Suez):	
Fremantle	Lit. 302.000
Melbourne-Adelaide	» 310.000
Sydney	» 318.000
Brisbane	» 326.000
Cairns	» 337.000

2. — Per le altre navi autorizzate al servizio di emigrazione non aventi sia pure uno solo dei due requisiti di età e di velocità di cui al precedente n. 1, i noli vengono fissati come segue:

SUD AMERICA:	
Brasile	Lit. 149.000
Plata	» 160.000
CENTRO AMERICA - SUD PACIFICO:	
La Guayra	Lit. 147.000
Barranquilla-Cristobal	» 159.000
Buenaventura-Punà-Guayaquil	» 199.000
Callao-Habana-Acapulco	» 215.000
Valparaiso ed altri scali del Cile	» 244.000
SUD AFRICA (via Canale di Suez):	
Mombasa-Zanzibar	Lit. 136.000
Beira	» 140.000
Durban	» 144.000
Capetown	» 149.000
SUD AFRICA (via Gibilterra, fino a quando non sarà riaperto al traffico marittimo il Canale di Suez):	
Capetown	Lit. 142.000
Durban	» 146.000
Beira	» 151.000
AUSTRALIA (via Canale di Suez).	
Fremantle	Lit. 252.000
Melbourne-Adelaide	» 261.000
Sydney	» 266.000
Brisbane	» 271.000
Cairns	» 281.000
AUSTRALIA (via Gibilterra, fino a quando non sarà riaperto al traffico marittimo il Canale di Suez):	
Fremantle	Lit. 277.000
Melbourne-Adelaide	» 287.000
Sydney	» 293.000
Brisbane	» 298.000
Cairns	» 309.000

3. — Per le navi di cui ai punti 1) e 2), in aggiunta ai noli sopraspecificati, vengono autorizzate le seguenti maggiorazioni:

per le destinazioni sulla linea per il Centro America - Sud Pacifico, sino a Cristobal:

a) Lit. 21.000 per le sistemazioni in cabine comuni che abbiano non più di sei posti, la cubatura individuale non inferiore a mc. 3.80 e siano fornite di lavandino con acqua corrente e specchio, di un sedile (anche pieghevole) per ogni due persone, di un attaccapanni monoposto per ciascun convivente e di un armadietto individuale o di un armadio unico di adeguata capacità;

b) Lit. 23.000, 25.000, 27.000, 29.000 per le sistemazioni in cabine comuni, aventi le stesse predette caratteristiche, rispettivamente a seconda che le dette cabine siano a cinque, quattro, tre, due posti;

c) Lit. 35.000 per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili da tre a quattro posti e che siano dotate di docce e gabinetti privati;

d) Lit. 47.000 per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili che abbiano non più di due posti, aventi le stesse predette caratteristiche.

per le destinazioni sulla linea per il Centro America - Sud Pacifico oltre Cristobal e per quelle sulla linea per l'Australia:

Lit. 21.000, 24.000, 27.000, 30.000, 33.000, rispettivamente per le sistemazioni in cabine comuni di cui alle lettere *a*) e *b*);

Lit. 39.000, 51.000, rispettivamente per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili di cui alle lettere *c*) e *d*).

per le destinazioni sulla linea per il Sud America e per quelle sulla linea per il Sud Africa:

Lit. 21.000, 23.500, 26.000, 28.500, 31.000, rispettivamente per le sistemazioni in cabine comuni di cui alle lettere *a*) e *b*);

Lit. 37.000, 49.000, rispettivamente per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili di cui alle lettere *c*) e *d*).

4. — Per le navi « Augustus », « Giulio Cesare », « Donizetti », « Verdi », « Rossini », « G. Galilei », « Marconi », « Africa », « Europa », « Federico C. », « Eugenio C. », « Flavia », « Angelina Lauro » e « Achille Lauro », riconosciute di categoria superiore, potrà essere esatto, oltre ai noli di cui al punto 1), un supplemento nella misura di Lit. 5.000 per le sistemazioni in camerone ed in cabine a più di sei posti.

In aggiunta ai noli base (nolo più supplemento, come sopra specificato) vengono autorizzate le seguenti maggiorazioni:

a) Lit. 15.000 per le sistemazioni in cabine comuni sino a sei posti (per tutte le destinazioni).

Per le destinazioni sulla linea per il Centro America - Sud Pacifico, sino a Cristobal:

b) Lit 31 000 per le sistemazioni in cabine comuni che abbiano non più di sei posti, la cubatura individuale non inferiore a mc. 3.80 e siano fornite di lavandino con acqua corrente e specchio, di un sedile (anche pieghevole) per ogni due persone, di un attaccapanni monoposto per ciascun convivente e di un armadietto individuale o di un armadio unico di adeguata capacità;

c) Lit. 33.000, 35.000, 37.000, 39.000 per le sistemazioni in cabine comuni, aventi le stesse predette caratteristiche, rispettivamente a seconda che le dette cabine siano a cinque, quattro, tre, due posti;

d) Lit. 45.000 per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili da tre a quattro posti e che siano dotate di docce e gabinetti privati;

e) Lit. 57.000 per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili che abbiano non più di due posti, aventi le stesse predette caratteristiche.

Per le destinazioni sulla linea per il Centro America - Sud Pacifico oltre Cristobal e per quelle sulla linea per l'Australia:

Lit. 31.000, 34.000, 37.000, 40.000, 43.000, rispettivamente per le sistemazioni in cabine comuni di cui alle lettere *b*) e *c*);

Lit. 49.000, 61.000, rispettivamente per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Per le destinazioni sulla linea per il Sud America e per quelle sulla linea per il Sud Africa:

Lit. 31.000, 33.500, 36.000, 38.500, 41.000, rispettivamente per le sistemazioni in cabine comuni di cui alle lettere *b*) e *c*);

Lit. 47 000, 59.000, rispettivamente per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili di cui alle lettere *d*) ed *e*).

5. — Il vettore dovrà precisare, in occasione di ciascuna partenza, il numero delle cabine intercambiabili che intende declassare.

6. — In tutti i noli suddetti deve intendersi compresa la tassa portuale di cui al regio decreto-legge n. 1997 del 15 settembre 1923, e successive modifiche.

7. — Il vettore che esplica il servizio per l'Australia è autorizzato ad esigere un supplemento di Lit. 5.000 dagli emigranti destinati ad Adelaide, ove la nave non faccia scalo in quel porto. Tale supplemento si intende a rimborso delle spese di viaggio via terra dal porto di sbarco alla suddetta destinazione da effettuarsi a cura e sotto la responsabilità del vettore stesso.

8. — Per la linea del Nord America (Stati Uniti e Canada), mentre si fa riserva di stabilire il nolo massimo, si consente in via di ulteriore esperimento che ciascuna Compagnia di navigazione continui a praticare, a seconda delle navi, il nolo libero commerciale notificato ed accettato dal Ministero degli affari esteri in sede di autorizzazione per il trasporto degli emigranti.

Roma, addì 29 luglio 1967

Il direttore generale: PLAJA

(8655)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di « Diritto internazionale » presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano, è vacante la 2ª cattedra di « Diritto internazionale » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazztta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8615)

Vacanza della cattedra di « Storia del diritto italiano » presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Camerino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5, aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Camerino è vacante la cattedra di « Storia del diritto italiano » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazztta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8616)

Vacanza delle cattedre di « Demografia » e di « Diritto pubblico generale » presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova, sono vacanti le cattedre di « Demografia » e di « Diritto pubblico generale » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti ai trasferimenti medesimi dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8617)

Vacanza della cattedra di « Chimica organica superiore » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Padova, è vacante la cattedra di « Chimica organica superiore », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8618)

Vacanza della seconda cattedra di « Analisi matematica » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma, è vacante la seconda cattedra di « Analisi matematica » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8686)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bari

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 7034 in data 7 agosto 1967, il dott. Michele Donatelli è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bari.

(8738)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Petroio, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Petroio, frazione del comune di Trequanda (Siena).

Si dà notizia, ai sensi dell'art. 64, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, che in data 25 giugno 1967 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria presso la Cassa rurale ed artigiana di Petroio, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Petroio, frazione del comune di Trequanda (Siena), che era stata disposta per la durata di un anno con decreto del Ministro per il tesoro in data 30 dicembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1966, e successivamente prorogata per un periodo di sei mesi con decreto del Ministro per il tesoro in data 5 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 16 gennaio 1967.

(8741)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso pubblico regionale per titoli ed esami a venticinque posti di ingegnere in prova del Genio civile per uffici aventi sede nel Veneto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1967, al registro n. 4 foglio n. 308, con il quale è stato indetto un concorso regionale pubblico per titoli ed esami a 25 posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva tecnica del Genio civile per gli uffici aventi sede nel Veneto;
Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione esaminatrice di detto concorso;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso regionale pubblico per titoli ed esami a venticinque posti di ingegnere del Genio civile per gli uffici aventi sede nel Veneto, indetto con il decreto ministeriale 17 febbraio 1967 citato nelle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:
Lazzarini dott. Francesco Maria, consigliere della Corte dei conti.

Membri:
Fabbri Colabich prof. Giorgio, ordinario di costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti nell'Università di Padova;
Marzolo prof. Francesco, ordinario di costruzioni idrauliche nell'Università di Padova;
Quain dott. ing. Bruno, ispettore generale del Genio civile;
Baldin dott. ing. Bruno, ispettore generale del Genio civile.

Membri aggiunti:
Bernardi prof. Eugenio, docente di lingua tedesca;
Righetti prof. Angelo, docente di lingua inglese.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal direttore di divisione dell'Amministrazione centrale dott. Remo Campese.

Alla presunta spesa di L. 300.000 si farà fronte con impegno sul Cap. 1202 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio in corso.

Roma, addì 20 giugno 1967

p. *Il Ministro*: CAMANNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1967
Registro n. 16, *foglio n.* 43

(8644)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nel terzo comma delle premesse del decreto ministeriale 20 giugno 1967: « Concorso per la nomina ad agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 27 luglio 1967, ove è scritto: « ...legge 23 maggio 1926, n. 515; », leggasi: « ...legge 23 maggio 1956, n. 515; ».

(8589)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GENOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico igienista capo sezione nel comune di Genova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 778 in data 20 marzo 1963, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami a quatro posti di medico igienista capo sezione presso il comune di Genova, nonchè il successivo decreto n. 5499 del 18 luglio 1963, che riapriva i termini del concorso stesso;
Vista la graduatoria dei concorrenti formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso, nonchè gli atti depositati dalla stessa;
Considerata la regolarità delle operazioni del predetto concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1933, n. 1265 ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui in narrativa:

1. Izzotti Salvatore . . . . . . punti 148,8745
2. Tanda Alessandro . . . . . . » 142,3320

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della Prefettura, di questo Ufficio e del Comune interessato.

Genova, addì 28 luglio 1967

Il medico provinciale: MORANTE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria dei canditati risultati idonei nel concorso bandito con decreto n. 778 in data 20 marzo 1963 per quatro posti di medico igienista capo sezione presso il comune di Genova, nonchè il successivo decreto n. 5499 del 18 luglio 1963, che riapriva i termini del concorso stesso;
Ritenuta la necessità di provvedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso;
Visto il testo unico delel leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa:
1) Izzotti Salvatore;
2) Tanda Alessandro.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della Prefettura, di questo Ufficio e del Comune interessato.

Genova, addì 28 luglio 1967

Il medico provinciale: MORANTE

(8503)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma, - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.